



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

PROCEDIMENTO CONTRO [REDACTED]

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Giulia Lucchi (assegnataria del procedimento in epigrafe come da decreto del Presidente del Tribunale n. 80/2024 del 19/12/2024);

esaminati gli atti;

premesso che la società debitrice esecutata ha depositato, in data 17/3/2025, avanti all'intestato Tribunale, ricorso per l'accesso a uno strumento per la regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44 D. Lgs. n. 14/2019 (CCII), formulando altresì domanda per l'applicazione delle misure protettive ex art. 54, co. 2, CCII; che con decreto del 19/3/2025, comunicato in data 21/3/2025, il Tribunale di Modena, in accoglimento della domanda presentata, ha assegnato, a parte debitrice, termine sino al 25/5/2025 per il deposito della documentazione mancante a norma dell'art. 39 CCII (doc. 5);

rilevato che, in base al disposto di cui all'art. 54, co. 2, CCII: *"Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 (...) dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa"*;

preso, conseguentemente, atto della sospensione e/o dell'improcedibilità temporanea del processo esecutivo nei termini di cui al provvedimento emesso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 623 c.p.c., 54, co. 2 e 55 co. 3 del CCII,

DICHIARA la sospensione e/o dell'improcedibilità temporanea del processo esecutivo iscritto al n. 117/2022 R.G.E. per tutta la durata delle misure protettive concesse alla società debitrice esecutata.

PRECISA che le parti interessate, cessata la causa di sospensione, dovranno riassumere il processo ai sensi dell'art. 627 c.p.c.

Visto l'art. 626 c.p.c., **SOSPENDE**, con effetto immediato e sino a nuovo ordine, le attività degli ausiliari nominati (custode IVG, esperto stimatore e professionisti delegati), ad eccezione del solo compimento di atti di tipo amministrativo e/o conservativo (es. riscossione canoni di locazione o indennità di occupazione).

REVOCA la vendita senza incanto fissata per il giorno **25/03/2025**, disponendo che, a cura del gestore pubblicitario, il presente provvedimento venga, senza indugio, pubblicato sui medesimi siti internet su



cui è pubblicizzata la vendita, in modo da rendere manifesta la sospensione della presente procedura esecutiva;



INVITA, altresì, il professionista delegato a procedere, il giorno della vendita e nell'aula deputata, alla comunicazione agli eventuali offerenti dell'avvenuta revoca della vendita per temporanea improcedibilità dell'esecuzione, provvedendo, al contempo, alla restituzione immediata delle cauzioni eventualmente pervenute.

Si comunichi, con urgenza, alle parti e agli ausiliari.



Modena, 21/3/2025

Il Giudice dell'Esecuzione
dott.ssa Giulia Lucchi

